

ACCESSO: Diritto di accesso - Istanza ostensiva tendente ad ottenere copia dei verbali dei sopralluoghi e di accertamento di abusi edilizi - Avanzata dall'erede-proprietario dell'immobile - Che ha ottenuto la voltura del permesso di costruire originario e di quello in variante - Per tutelare i propri interessi giuridici - Sussiste.

Tar Campania - Napoli, Sez. VI, 30 novembre 2022, n. 7467

“[...] il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere, inclusi, di regola, gli esposti, le diffide e le denunce che abbiano determinato l'attivazione di un potere di controllo, ispettivo o di vigilanza dell'autorità, salve ragioni di particolare riservatezza o di segreto istruttorio, nel caso di specie non comprovate dall'Amministrazione neppure in corso di causa [...].

In relazione a quanto controdedito dal Ministero della difesa, va evidenziata infatti la evanescenza della ragione ostativa opposta, afferente alla mera pendenza di un, non meglio precisato, procedimento penale e mancando qualsivoglia puntuale evidenziazione di ragioni di segretezza in relazione agli specifici documenti, o parti di documenti, richiesti dalla ricorrente.

Sul punto, costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha invero chiarito che l'esistenza di un'indagine penale “non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso” [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone che: – con istanza del 21 febbraio del 2022, in qualità di erede aveva chiesto e ottenuto la voltura del permesso di costruire n.-OMISSIS-del 29.08.2019 e del permesso a costruire in variante n. -OMISSIS-/2021 rilasciati al deceduto dott. -OMISSIS-per la realizzazione di un compendio rurale composto da due corpi di fabbrica con opere accessorie e sistemazione degli spazi esterni; – nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cantiere veniva attinto da numerosi accertamenti/sopralluoghi effettuati dal Comune di Procida e dal Comando dei Carabinieri, da ultimo in data 24.05.2022; – in data 16.06.2022 formulava istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss della legge 241/90, evidenziando il suo interesse “difensivo” e chiedendo di “prendere visione ed estrarre

copia: 1. di tutti i verbali, accertamenti, relazioni redatti a seguito dei sopralluoghi effettuati con riferimento all'esecuzione delle opere di cui al Permesso di Costruire n.-OMISSIS-del 29 08.2019 e del Permesso di Costruire in variante volturati alla scrivente; 2. di tutti gli eventuali esposti, denunce e/o diffide presentati da terzi (anche oralmente e verbalizzati) nei confronti della mia assistita”, chiedendo anche, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs, n. 33/2013, di conoscere “3. Se i sopralluoghi effettuati siano stati promossi di ufficio e/o ad istanza di parte c/o a seguito di delega di indagini da parte della Procura competente; 4. Laddove siano stati promossi di ufficio e/o ad istanza di parte, se per gli stessi sia stata operata una valutazione tecnico-discrezionale a monte circa la necessità del sopralluogo”; l'Amministrazione non aveva dato risposta e si era formato il silenzio rigetto sull'istanza di accesso documentale stante il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Di qui la proposizione del presente ricorso, con cui la ricorrente precisa che intende censurare il solo silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso ex lege n. 241 del 1990 e ne lamenta l'illegittimità, rimarcando il suo interesse all'accesso alla documentazione richiesta al fine di tutelare la sua posizione giuridico- economica, anche in sede giurisdizionale, e l'assenza delle condizioni che, ex art. 24 della legge n. 241 del 1990, consentono il diniego o il differimento.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Si è costituito il giudizio il Ministero della difesa chiedendo la reiezione del ricorso perché gli atti richiesti non sarebbero stati ostesi dalla Stazione dei Carabinieri perché “*coperti da segreto in quanto inerenti un procedimento penale pendente*”.

Con memoria depositata il 21 ottobre 2022, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso va accolto, considerato che la ricorrente vanta un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta ai fini di tutela della sua posizione giuridica, trattandosi di documentazione riguardante i diversi accertamenti compiuti dall'Amministrazione sull'immobile in relazione al quale la ricorrente aveva ottenuto la voltura delle concessioni edilizie del de cuius e stava realizzando i lavori; e considerato che non risultano concretamente opposte dalle Amministrazioni intime ragioni idonee a negare o differire l'accesso richiesto.

Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere, inclusi, di regola, gli esposti, le diffide e le denunce che abbiano determinato l'attivazione di un potere di controllo, ispettivo o di vigilanza dell'autorità, salve ragioni di particolare riservatezza o di segreto istruttorio, nel caso di specie non comprovate dall'Amministrazione neppure in corso di causa (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3128 del 2018; Tar Latina, sent. n.551 del 2022).

In relazione a quanto controdedotto dal Ministero della difesa, va evidenziata infatti la evanescenza della ragione ostativa opposta, afferente alla mera pendenza di un, non meglio precisato, procedimento penale e mancando qualsivoglia puntuale evidenziazione di ragioni di segretezza in relazione agli specifici documenti, o parti di documenti, richiesti dalla ricorrente.

Sul punto, costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha invero chiarito che l'esistenza di un'indagine penale *“non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso”* (cfr., tra le altre, Tar Campania, Napoli, sent. n. 1482 del 2022; n. 7712 del 2021).

Invero, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria (cfr., tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 1253 del 2017).

La sussistenza in concreto delle stringenti condizioni in presenza delle quali è possibile negare o differire l'accesso c.d. “difensivo”, non sono state comprovate in giudizio dal Ministero della difesa; né il Comune, che non si è neppure costituito in giudizio, ha opposto alcuna esigenza, anche parziale, di segretezza e/o di riservatezza in riferimento alla documentazione richiesta.

Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato alle Amministrazioni intimete di ostendere alla ricorrente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso documentale presentata ex art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni intimete, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo - OMISIS- giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e dei soggetti citati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.